

DELIBERA N. 80/2019

**XXX / VODAFONE ITALIA XXX
(GU14/134694/2019)**

Corecom Umbria

NELLA riunione del Corecom Umbria del 19/12/2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTE la legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3 recante “*Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*” e la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*”. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 gennaio 2000 n. 3”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato *Accordo Quadro 2018*, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, in vigore dal 1 gennaio 2018;



VISTA l'istanza di XXX del 11/06/2019 acquisita con protocollo n. XXX del 11/06/2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in relazione alla numerazione di tipo privato XXX , nei propri scritti rappresenta, in sintesi, quanto segue:

a) nonostante avesse un contratto onnicomprensivo con addebito in banca, ha ricevuto richieste per numerose ricariche per poter proseguire nella fruizione del servizio.

In base a tali premesse, l'istante chiede il rimborso delle somme corrisposte ed eccedenti gli importi pattuiti, che quantifica in 100 euro.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore nei propri scritti difensivi, rappresenta, in sintesi, quanto segue:

1) l'utenza è attiva come ricaricabile ed associata al piano convergente Vodafone One, ma avulsa e separata dalla fatturazione emessa;

2) nei sistemi non sono presenti contestazioni;

3) in data 8/1/2019 l'utente ha disattivato la promozione, fatto che ha determinato la fatturazione a consumo;

4) le affermazioni dell'istante non sono provate.

In base a tali premesse, l'operatore chiede il rigetto della domanda.

3. Motivazione della decisione

La domanda non può essere accolta per i motivi di seguito esplicitati.

L'istante lamenta l'addebito di somme ingiustificate, tuttavia tali affermazioni non sono supportate da alcun corredo probatorio, atto a dimostrarne la fondatezza.

In particolare, l'utente non versa agli atti del fascicolo il contratto, con il relativo piano tariffario, né fornisce evidenza dei dichiarati addebiti, del loro esatto ammontare e dei pagamenti che dichiara di aver ingiustamente effettuato.

A questo proposito, se è vero che, per andare esente da responsabilità, l'operatore deve dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, è pur vero che, prima ancora, l'istante deve fornire la prova della fonte del diritto vantato. In questo caso, l'istante non ha

depositato alcuna documentazione riguardante gli addebiti ritenuti non dovuti, utile ad acclarare l'an ed il quantum delle somme ritenute indebite, nè la prova di aver effettivamente corrisposto a Vodafone le somme che in questa sede contesta, circostanza questa che rende impossibile effettuare qualsivoglia verifica relativa alla fondatezza o meno della domanda.

Per quanto sopra esposto, pertanto, la domanda non può essere accolta.

DELIBERA

Articolo 1

il rigetto dell'istanza presentata dal Sig. XXX, nei confronti dell'operatore Vodafone Italia XXX, per le motivazioni sopra riportate. Spese di procedura compensate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Perugia, 19/12/2019

IL PRESIDENTE